

Quesito: Ho letto ne “Il Codice dell’Ambiente” le riflessioni sull’utilizzo della carabina e sul limite del numero massimo di colpi. Ho cercato la sentenza ivi menzionata e ne ho trovate altre contrastanti. Nella nostra Provincia per le carabine non vi sono limiti di colpi. Non viene presa in considerazione neanche il limite di una volta e mezza la gittata, mi hanno detto che il cacciatore spara sempre con l’animale a vista e sempre dall’alto verso il basso? Questa risposta me l’hanno fornita al corso di aggiornamento per le guardie venatorie, funzionari della provincia, gli stessi che sostengono non vi sia il limite dei tre colpi se si utilizza la carabina. Vi chiedo gentilmente di fornirmi dei chiarimenti in proposito, attualmente vi sono dei cambiamenti nella classe dirigenziale del settore ambiente ed è un buon momento per eventuali chiarimenti.

La precedente gestione era dichiaratamente pro-cacciatori.

Risposta (1): (Avv. Valentina Stefutti): In ordine al dibattuto problema dell’uso della carabina, è necessario considerare, in primo luogo, come la Suprema Corte, sin dal 1999, abbia chiarito che nell’esercizio dell’attività venatoria l’uso di quest’arma è consentito alla sola condizione che la risponda alle caratteristiche imposte dall’art.13 della legge quadro 11 febbraio 1992 n.157 per i fucili con anima a canna liscia. E’ questa la ragione per cui, in ossequio a quanto disposto dal comma 1 del citato articolo, deve ritenersi affatto precluso l’uso di armi fornite di caricatore con un numero di cartucce superiore a due (ex multis, Cass. pen. III 26.08.99 n.2075 Papadia).

Va tenuto presente, tra l’altro, che ai sensi del successivo comma 4, nell’area faunistica delle Alpi, a cagione della maggiore fragilità dei suoi ecosistemi, deve ritenersi vietato anche l’uso di fucili a canna liscia a ripetizione semiautomatica, fatto salvo il caso che il caricatore sia stato precedentemente adattato in modo da contenere non più di un colpo solo.

E’ peraltro vero, come più volte affermato dalla Suprema Corte, che il tenore letterale della norma impone di considerare che il divieto di usare nella caccia fucili con caricatore contenente più di due cartucce debba unicamente per i fucili ad anima liscia e non per quelli ad anima rigata (ex multis, Cass. pen. III 26.10.99 n.20386 Vitali) a condizione, in ogni caso, che questi ultimi siano a caricamento singolo manuale o a ripetizione automatica, di calibro non inferiore a 5,6 mm. e con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 mm.

Non a caso, su questo punto specifico, all’art.2 della legge 18 aprile 1975 n.110 il legislatore si è preoccupato di precisare come ai fini della qualificazione delle armi comuni da sparo - non consentito, è bene sottolinearlo, nell’esercizio dell’attività venatoria - da un lato i fucili debbano essere tenuti distinti dalle carabine, dall’altro che queste, per rientrare nel novero, per l’appunto, delle armi comuni da sparo, debbano necessariamente essere ad una canna ed ad anima rigata (lett. d) ovvero impieghino munizioni non a funzionamento automatico (lett.e).

L’interpretazione della legge nei termini che precedono, confermata dalla Suprema Corte in numerose sentenze sin dal 1995 (ex multis, Cass. pen. III 16.6.95 n.2143 Mori) vale a dire nel senso di escludere che la carabina possa essere impiegata nell’attività venatoria – fatto salvo il caso che la stessa, come si è visto, rechi caratteristiche tali da rientrare nel novero dei fucili da caccia a canna

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

liscia e non già in quello delle armi comuni da sparo – sembra essere l'unica, ad avviso di chi scrive, a porsi in linea con quanto normato in sede comunitaria, e segnatamente col divieto di impiego di armi non selettive, quali devono indubbiamente ritenersi le armi automatiche o semiautomatiche con caricatore dotato di un numero di cartucce superiore a due.

Valentina Stefutti

Risposta (2): (a cura di Augusto Atturo): Semplicemente, come spesso accade, la giurisprudenza in materia non è univoca, e il maggior numero di sentenze, più recenti, ora propende per ritenere lecito l'impiego di carabina senza limite di colpi (salvo altre limitazioni regionali e provinciali). Con una interpretazione che – da parte nostra - è scarsamente condivisibile.

Per contestare l'infrazione dello sparo illecito con carabina (mancato rispetto della distanza cacciatore-area bersaglio di una volta e mezzo la gittata dell'arma) occorrerà accertare che ci sia stata una traiettoria verso immobili o vie di comunicazione a distanza inferiore a quella minima obbligatoria, poichè l'art. 21, comma primo-lett. f) della legge 157/92 si riferisce, appunto, all'atto dello sparo in direzione di alcune tipologie di manufatti, e non all'attività di caccia in generale.

Se il cacciatore spara da un'altana in area disabitata, dall'alto verso il basso, come ovvio, questa infrazione difficilmente può verificarsi; altrettanto ovvio è il fatto che un'infrazione alla norma sopra richiamata sia possibile e non possa escludersi a priori in via teorica.

Augusto Atturo

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.